

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SARDEGNA CAGLIARI

Motivi aggiunti nel giudizio n. 728/2016

Per: 1) **Fois Ilaria** (c. f. FSOLRI82T71B745Q) nata a Carbonia (Ci) il 31-12-1982 2) **Giarrusso Alessandra** (c.f. GRRLSN75D67G113M), nata a Oristano (Or) il 27/4/1975, 3) **Melis Viviana Maria** (c.f. MLSVNM73P47E281Z), nata a Iglesias (Ci) il 7/9/1973; 4) **Murru Antonio** (c.f. MRRTNT72D16I851B), nato a Sorgono (Nu) il 16/4/1972; 5) **Pinna Giovanna** (c.f. PNNGNN58R49I452A), nata a Sassari (Ss) il 9/10/1958; 6) **Piras Cinzia** (c.f. PRSCNZ79B56G113J), nata a Oristano (Or) il 16/2/1979; 7) **Pisu Celsa** (c.f. PSICLS50C70E004J) nata a Ghilarza (Or) il 30/3/1959; 8) **Racca Cristina** (c.f. RCCCST71H53B354N), nata a Cagliari (Ca) il 13/6/1971; 9) **Sedda Daniela** (c.f. SDDDNL67M62F867Y) nata il 22.08.1967 a Neoneli (Or), 10) **Zara Licia** (c.f. ZRALCI70H70I480D), nata a Savona (Sv) il 30/6/1970 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari via Pessina n. 13 presso lo studio dell'avv. Giovanni Campus, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Piccioni (PCCRSR74H18C352D), in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 728/2016 r.r., il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni presso il proprio indirizzo pec avvrosariopiccioni@legalmail.it;

Contro: 1) **MIUR, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna**, in persona del legale rappresentante in carica; 2) **MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca)**, in persona del Ministro pro tempore tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari con sede in via Dante Alighieri n. 23;

Nei confronti di in qualità di controinteressati: Deiana Luca residente in Samugheo (Or) via Roma n. 3, Dessi Gisa residente in Esterzili via Lanusei 24, Giglio Francesca in Quartucciu (Ca) via dei Mulini 11

per l'annullamento: dell'atto prot. 15073 del 8 settembre 2016 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale Sardegna di pubblicazione della graduatoria definitiva dell'Ambito Disciplinare 4 (doc. n. 15), nonché dell'atto prot. 15681 del 19/9/2016 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale Sardegna di pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito della classe di concorso A011 (doc. n. 16).

FATTO

I ricorrenti hanno presentato ricorso iscritto al n. 728/2016 al fine di ottenere l'annullamento del decreto n. 6746 del 28/4/2016 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale Sardegna di nomina della commissione giudicatrice dell'Ambito disciplinare 4 e 8 del concorso per esami e titoli per il reclutamento di docenti per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di

secondo grado e per gli istituti educativi (doc. n. 1), indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione n. 106 del 23 febbraio 2016 (doc. n. 2); dei successivi decreti n. 7856 del 16/5/2016 (doc. n. 3) e n. 13025 del 5/8/2016 (doc. n. 4) del Direttore Generale dell'USR Sardegna di modifica della commissione esaminatrice; dell'elenco di convocazione per la prova scritta pubblicato sul portale istituzionale www.sardegna.istruzione.it in data 22 aprile (doc. n. 5); della griglia di valutazione della prova scritta pubblicata in data 6 giugno 2016 sul portale istituzionale www.sardegna.istruzione.it (doc. n. 6); dei decreti n. 12101 del 25 luglio 2016 (doc. n. 7) e n. 12125 del 26 luglio (doc. n. 8) del direttore generale dell'USR Sardegna con cui è stato pubblicato, in data 25 e 26 luglio 2016 sul portale www.sardegna.istruzione.it, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale pubblicato; dei verbali n. 3 del 9 giugno 2016, 13 del 4 luglio 2016, 15 del 6 luglio 2016, 16 del 7 luglio 2016, 17 del 14 luglio 2016 e 18 del 15 luglio 2016 (doc. n. 9).

Si costituiva per conto dei resistenti l'Avvocatura distrettuale di Cagliari che depositava comparsa di costituzione.

Successivamente alla presentazione del ricorso venivano emanati gli atti sopra indicati, per cui è necessario

esplicitare ulteriori motivi aggiunti di ricorso per i seguenti insormontabili motivi.

Avverso e per l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe si ripropongono i motivi di diritto formulati nel ricorso introduttivo e diretti a contestare l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalle prove orali, il cui accoglimento finirebbe per travolgere in parte qua anche gli atti impugnati con il presente atto, ossia

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione art. 35, terzo comma lett. e, d.lgs. 165/2001; art. 2 punto 4 e 6 del D.M. n. 96/2016 (doc. n. 11). Eccesso di potere: travisamento dei fatti, errore nei presupposti, violazione della circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016 (doc. n. 12); disparità di trattamento.

Con decreto n. 6746 del 28/4/2016 il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale Sardegna, dott. Francesco Feliziani procedeva alla nomina della commissione giudicatrice.

Art. 2 punto 4 D. M. n. 96/2016

L'atto di nomina è stato emanato in violazione dell'art. 2 punto 4 del D. M. n. 96/2016 che prevede tanto per il presidente, quanto per i componenti e i membri aggregati la nomina di un supplente.

Tale previsione non ha come potrebbe pensarsi un valore esclusivamente formale, ma una portata sostanziale fondamentale:

la ratio è infatti quella di predeterminare tutti i ruoli e tutte le figure prima dello svolgimento delle prove concorsuali e prevenire fenomeni di condizionamento del lavoro delle commissioni che potrebbero verificarsi successivamente a garanzia del principio di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 cost.

La figura del sostituto dunque ha la funzione di predeterminare il meccanismo di funzionamento della commissione in caso di mancanza del componente titolare.

In particolare la nomina preventiva ha proprio la finalità di spazzare via qualsivoglia dubbio in riferimento alla trasparenza della procedura.

Si tratta di un istituto non a caso preminente nel settore pubblico: si pensi ad esempio alle figure dirigenziali, la cui sostituzione è espressamente predeterminata con apposito atto.

Ed invece nel caso de quo l'USR ha proceduto ben due volte alla modifica della commissione: con i decreti n. 7856 del 16/5/2016 (doc. n. 3) e n. 13025 del 5/8/2016 (doc. n. 4).

Art. 2 punto 6 D. M. n. 96/2016

Da ultimo, l'atto di nomina è stato altresì emanato in violazione dell'art. 2 punto 6 del D. M. n. 96/2016 che prevede che la composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi salvi i casi di motivata.

Orbene con il decreto citato, il D.G. USR Sardegna ha nominato commissioni nell'ambito disciplinare AD04 in cui sono state

nominate tutte donne e senza che il DG abbia fornito alcuna motivazione su tale scelta.

Violazione circolare Miur prot 14097 del 18/5/2016 (doc. 11)

Si aggiunga inoltre che, come può desumersi incontestabilmente dalla lettura dei verbali n. 3 del 9 giugno 2016, 13 del 4 luglio 2016, 15 del 6 luglio 2016, 16 del 7 luglio 2016, 17 del 14 luglio 2016 e 18 del 15 luglio 2016 (doc. n. 9) la commissione risulta essere incompleta sempre a causa dell'assenza del membro aggregato di lingua oltre che del docente esperto per le TIC.

Si tratta di un vizio gravissimo in aperta violazione delle direttive ministeriali in ordine alle operazioni di correzione delle prove (circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016, doc. n. 12), nella parte in cui dispone che la commissione *"alla presenza dei membri aggregati di lingua, procedere a selezionare la risposta corretta, per l'assegnazione del voto, che il sistema solo dopo l'avvenuta selezione della suddetta risposta, prospetterà, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati. Solo al termine di tale fase, il sistema consentirà l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione della prova"*.

Addirittura nella seduta n. 13 del 4 luglio 2016 risulta essere assente la segretaria Fadda: si tratta di un episodio di una gravità assoluta.

Infatti la circolare n. 14097 citata nella parte intitolata "Accesso alla funzionalità di valutazione" dispone perentoriamente: "Tramite la piattaforma riservata, tutti i componenti della commissione, collegialmente, avranno accesso al testo dei quesiti della prova scritta espletata. La piattaforma, infatti, consentirà l'accesso all'area riservata inserendo, in via preliminare, le credenziali del presidente della commissione o della sottocommissione eventualmente istituita. Per accedere alle ulteriori funzionalità dovranno essere inserite le password degli altri due componenti e del segretario della commissione. Il Presidente, i commissari, nonché i segretari avranno accesso all'area correzioni, ma solo in modalità collegiale.

Risulta allora di palmare evidenza, da quanto emerge in modo chiaro dalle istruzioni ministeriali circa le funzionalità della piattaforma Cineca, che nella citata seduta, la commissione abbia proceduto in modo non collegiale e senza l'accesso alla piattaforma della segretaria che invece era assolutamente necessario.

Non può sfuggire a nessuno che "le regole compositive della commissione stabilite dalle norme di riferimento costituiscono un vincolo procedurale che non può ovviamente essere legittimamente disatteso ogni qualvolta la PA procedente - assumendo la "peculiarità" del singolo concorso - intenda rinforzare le specializzazioni nel collegio mediante ulteriori presenze di esperti.....Ritenuto inoltre che per far valere il vizio di composizione del collegio chiamato a valutare le

operazioni concorsuali, il ricorrente non è affatto tenuto a dimostrare in concreto -mediante prova inesigibile ed irrealistica- il vulnus che tale alterazione compositiva avrebbe recato sulla sua performance, risultando invece sufficiente allegare e dimostrare il vizio, al fine di consentire (anche) al ricorrente vittorioso in giudizio di poter nuovamente partecipare alla selezione, così affidandosi -per la valutazione del suo rendimento- ad un collegio correttamente e legalmente composto (T.A.R. L'Aquila sez. I n. 740 del 29/10/2015 che richiama Consiglio di Stato sentenza 7353/09 del 24.3.09).

Sempre secondo la giurisprudenza amministrativa tale vizio comporta "la caducazione di tutte le fasi concorsuali comunque condotte dalla commissione irregolarmente composta...Non pare inutile precisare che l'illegittimità della composizione della Commissione non si risolve in una mera questione formale, inerendo, al contrario, all'essenza stessa della procedura valutativa, laddove, come nel caso di specie, non è possibile accertare le competenze dei componenti, a garanzia delle quali il legislatore ha enucleato specifiche figure. (T.A.R. L'Aquila sez. I n. 740 del 29/10/2015; T.A.R. Milano sez. III n. 1808 del 23/07/2015).

2) Eccesso di potere: travisamento dei fatti, errore nei presupposti, violazione della circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016 (doc. n. 12). Disparità di trattamento.

L'intera procedura concorsuale è certamente viziata per disparità di trattamento tra i diversi candidati. Basti pensare

che l'USR ha proceduto ben due volte alla modifica della commissione: con i decreti n. 7856 del 16/5/2016 e n. 13025 del 5/8/2016.

Non ci vuole molto a capire che gli elaborati non solo sono stati corretti da diverse commissioni per l'AD04, ma addirittura all'interno delle stesse singole commissioni si sono verificati numerosi avvicendamenti che non hanno mai garantito la omogeneità di giudizio con evidente disparità di trattamento tra i diversi candidati.

Non può non evidenziarsi poi come a livello nazionale si siano registrate delle disparità di trattamento tra chi ha sostenuto l'esame in alcune regioni e chi in altre.

Non può essere certamente un caso che nel Lazio e in Campania nei medesimi ambiti disciplinari le percentuali degli ammessi all'orale abbiano toccate punte altissime, mentre in Lombardia la percentuale è stata molto bassa: su oltre 250 partecipanti, solo 72 pari al 33% dei partecipanti è stato poi ammesso a sostenere l'orale. E ciò nonostante, come già visto i posti disponibili fossero ben 250.

3) Violazione delle direttive ministeriali in ordine alle operazioni di correzione delle prove (circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016, doc. n. 12). Eccesso di potere: difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento.

Dalla lettura dei citati verbali (doc. n. 9) emergono palesi violazioni da parte della commissione delle direttive ministeriali in materia.

La commissione infatti, per quanto perentoriamente disposto dalla circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016 avrebbe dovuto:

a. constatare l'integrità della chiusura dei plichi e porli in sicurezza fino al momento in cui si procederà allo scioglimento dell'anonimato;

b. indicare il calendario degli incontri e descrivere, per ogni seduta, le operazioni di correzione delle prove scritte;

c. compiere la valutazione attribuita alle relative prove;

d. procedere, alla presenza dei membri aggregati di lingua, a selezionare la risposta corretta, per l'assegnazione del voto, che il sistema solo dopo l'avvenuta selezione della suddetta risposta, prospetterà, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati. Solo al termine di tale fase, il sistema avrebbe consentito l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione della prova.

Come può facilmente constatarsi dai verbali che costituiscono atti ufficiali della procedura concorsuale, la Commissione non ha compiuto nessuno di questi fondamentali passaggi, né è dato sapere come abbia proceduto.

Ne deriva anche sotto questo profilo, la radicale ed insanabile nullità della procedura concorsuale.

4) violazione dell'art. 7 punto 1 del Bando di Concorso (doc. n. 2).

In aperta violazione dell'art. 7 punto 1 del Bando di concorso, l'Ufficio Scolastico Regionale ha inspiegabilmente distribuito i candidati eludendo l'ordine alfabetico.

La ratio della norma in questione è chiaramente quella di garantire la massima imparzialità nelle operazioni concorsuali, in ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 97: prevedendo un criterio, ancorato ad un dato oggettivo, che eviti abbinamenti dei candidati in aule in cui potrebbero verificarsi condizioni più o meno favorevoli.

Come può chiaramente desumersi dalle convocazioni effettuate dall'Usr (doc. n. 5) è stato creato un gruppo (Istituto I.T.Com. "L. Da Vinci + Besta" via Cabras, Monserrato (Ca) Aula 5235 Lab PSTD in cui figura un cognome, Loi, che è stato inspiegabilmente inserito nel gruppo con la lettera "V" mentre sarebbe dovuto essere inserito nel gruppo con la lettera "L".

Essendo ogni aula diversa ed avendo una capienza variabile, risulta di palmare evidenza come la distribuzione effettuata dall'USR abbia violato proprio il principio che l'art. 7 punto 1 del bando tende a garantire.

Ne è uscita fuori dunque una tassonomia confusa di candidati che, per quanto incomprensibile, suscita talune marcate perplessità in collisione con l'imparzialità da assicurare in vicende simili.

Il dato certo ed incontestabile è che ci troviamo ad una **grave violazione di legge che rende ulteriormente nulle le procedure concorsuali.**

5) Elenco ammessi all'orale. Eccesso di potere: illogicità, irrazionalità, difetto di motivazione.

Come già detto, in data 25 e 26 luglio 2016 sul portale www.sardegna.istruzione.it è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Nel primo elenco del 25 luglio al n. progressivo 50 viene riportato un codice fiscale CMLLRA71E70L219I.

Nel secondo elenco pubblicato il giorno successivo, viene invece inserito al n. progressivo 21 il candidato Piroddi Gianmartino che non figurava nel primo elenco. Non rimane invece più traccia del candidato corrispondente al codice fiscale presente nel primo elenco.

Si tratta di un episodio di una gravità assoluta che pone seri interrogativi su come sia avvenuto lo scioglimento dell'anonimato e come siano stati abbinati i codici.

Tale episodio potrebbe essersi presentato in scala maggiore e aver dunque riguardato tantissimi candidati.

6) Violazione e falsa applicazione art.12 dpr 487/94. Eccesso di potere: illogicità, irrazionalità, difetto di motivazione, sviamento.

Al fine di garantire la trasparenza del procedimento l'art.12 cit. dispone che la commissione, nel corso della prima riunione, deve stabilire *"i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove"*.

E' noto a tutti che nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove, cui attribuire un punteggio numerico,

devono essere definiti o dal bando di concorso o dalla commissione al momento dell'insediamento e comunque prima dello svolgimento della prova.

Nel caso di specie, si evidenzia che la Commissione ha comunicato i criteri relativi alla correzione delle prove scritte solo in data 6 giugno 2016 (doc. n. 6) ben un mese dopo l'espletamento della prova scritta.

Inoltre, va rilevato che solo con la circolare Miur prot. 14097 del 18/05/2016 (doc. n. 12), sono stati resi noti i criteri di valutazione: "completezza", "pertinenza", "correttezza linguistica" e "originalità".

Dunque è provato incontestabilmente come i ricorrenti, che hanno svolto la prova scritta in data 2 maggio, non sono stati preventivamente edotti su quelli che sarebbero stati i criteri sulla base dei quali il proprio elaborato sarebbe poi stato valutato.

Si tratta evidentemente di un aspetto fondamentale perché il candidato avrebbe benissimo potuto compiere delle scelte metodologiche e didattiche modulate sulla scorta dei criteri forniti dalla commissione.

Ciò ha chiaramente e pesantemente condizionato le prove ed il rendimento dei candidati, soprattutto per quanto riguarda il criterio "originalità" che, nel caso di specie, valeva addirittura ben 6 punti sui 33 totali disponibili per le prove a domanda aperta.

Mentre per quanto riguarda i criteri di completezza, pertinenza e correttezza linguistica poteva anche essere ipotizzabile una previsione, non altrettanto può dirsi per quello dell'originalità.

Per tale direzione, non può non evidenziarsi come i candidati hanno svolto il proprio elaborato non essendo a conoscenza del fatto che avrebbero dovuto improntare la loro prova anche a questo criterio, che come detto ha poi inciso in modo importante sull'esito finale.

Si aggiunga inoltre che il criterio dell'originalità è un criterio fin troppo suscettibile di valutazione discrezionale da parte della commissione.

La condotta amministrativa censurata, oltre a porsi in antitesi alla disposizione ex art.14 DPR 487/94, va inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (da ultimo Tar Campania - Napoli, sez. 5 sentenza 27 febbraio 2016, n. 1087).

8) Violazione e falsa applicazione D.M. 95 del 2016, allegato A (doc. n. 13).

Uno dei quesiti ha avuto come soggetto di cui parlare l'autore Guido Gozzano che invece non figurava nell'elenco degli autori

su cui si sarebbe svolta la prova d'esame contenuto nell'allegato A del D.M. 95.

Essendo la prima prova concorsuale interamente "computer based", il MIUR ha pubblicato sul sito dedicato al concorso docenti un video tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=W6UXEDbqt_0), esplicativo delle modalità in cui si sarebbe svolta la prova e in particolare sulle funzionalità del software che avrebbero utilizzato i candidati. Nel video in questione è spiegato come i candidati, una volta elaborata la risposta ad uno dei quesiti, avrebbero dovuto cliccare sul tasto "conferma e procedi" al fine di salvare il proprio lavoro. Nel video stesso veniva inoltre precisato che il candidato avrebbe comunque potuto, in qualsiasi momento, rivedere la propria risposta accedendo dalla schermata riepilogativa.

Non sono invece state chiarite le indicazioni in merito al salvataggio dell'ultima risposta scritta nel momento in cui termina il tempo concesso: è vero che è necessario salvare e procedere per passare alla domanda successiva, ma appare difficile immaginare che il programma non salvi automaticamente la risposta scritta negli ultimi minuti quando il desktop, al termine del tempo, si oscura. Tra l'altro, le indicazioni date ai candidati sono state ambigue: l'USR Veneto ha pubblicato delle indicazioni che parlano di salvataggio automatico della prova. Il file si trova al seguente link: http://www.istruzioneeverona.it/?page_id=26307 alla voce "Istruzioni per i candidati prove scritte del concorso personale

docente D.D.G. n.105-n.106-n.107 del 23/02/2016" (doc. n. 14). Nella quarta pagina di tale documento, infatti, è scritto "Se il candidato invece esaurisce tutto il tempo disponibile, il programma si sospende e salva la prova". È vero che l'indicazione è data dall'USR Veneto ma è anche vero che, essendo nazionale la prova a cui ci siamo sottoposti, l'indicazione poteva essere utile per tutti coloro che erano interessati a superare la prova, in qualsiasi regione si trovassero.

Si sono registrate invece diverse anomalie, di cui due particolarmente gravi: a numerosi candidati è capitato di aver modificato la propria risposta e aver nuovamente salvato attraverso il tasto "conferma e procedi". Purtroppo, diversi candidati, attraverso l'istanza di accesso agli atti hanno acquisito il proprio elaborato da cui hanno verificato che in realtà le nuove correzioni non erano state salvate.

L'altro problema invece ha riguardato numerosi candidati che dalla visione del proprio elaborato hanno capito che l'ultima risposta data in ordine cronologico durante lo svolgimento delle prove allo scadere del tempo non è stata automaticamente salvata: con tutto ciò che ne consegue in termini pesante penalizzazione sul punteggio, considerato che una singola domanda vale 5,5 punti su 40.

Si badi bene che nel citato video tutorial non è stato invece mai espressamente specificato che non esistesse il sistema di

salvataggio automatico dell'ultima schermata di lavoro, presente in un qualsiasi software.

^*^*^*^*^*^

Pertanto, si conclude, voglia l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge in ordine a spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che la proposizione dei presenti motivi aggiunti non altera il valore indeterminato della controversia già dichiarato nel ricorso principale, per la quale si è già versato il relativo contributo unificato.

avv. Rosario Piccioni

RELATA DI NOTIFICA: Su richiesta dell'avv. Rosario Piccioni in qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.U.NN. presso la Corte d'Appello di Cagliari, ho notificato il presente atto a:

1) **MIUR, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna**, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Cagliari, difeso ex lege da AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CAGLIARI, con sede Cagliari con sede in via Dante Alighieri n. 23 ed ivi portandogliene copia consegnata a mani di

2) **MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca)**, in persona del Ministro pro tempore, difeso ex lege da AVVOCATURA DISTRETTUALE DI CAGLIARI, con sede Cagliari con sede in via Dante Alighieri n. 23 ed ivi portandogliene copia consegnata a mani di

3) Deiana Luca residente in Samugheo (Or) via Roma n. 3 ed ivi spedendogliene copia a mezzo racc A/R dall'Ufficio Postale di

4) Dessi Gisa via Lanusei 24 Esterzili ed ivi spedendogliene copia a mezzo racc A/R dall'Ufficio Postale di

5) Giglio Francesca residente in Quartucciu (Ca) via dei Mulini 11 ed ivi spedendogliene copia a mezzo racc A/R dall'Ufficio Postale di